



Decreto 23 novembre 2005 n.169

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO DI LAVORATORI NON ISCRITTI ALLE LISTE DI AVVIAMENTO AL LAVORO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 58 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e l'articolo 9, comma IV della Legge 29 settembre 2005 n.131;

Viste le Delibere del Congresso di Stato del 7 aprile 2004 n.43 e del 21 novembre 2005 n79;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

(Finalità e definizione)

Il presente regolamento, in applicazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è finalizzato a disciplinare le modalità di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Art. 2

(Permesso di lavoro)

L'assunzione di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro presso imprese, liberi professionisti, enti, associazioni od altri soggetti, ha luogo solo ed esclusivamente sulla base di uno speciale permesso di lavoro rilasciato dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro, che rilascia un nulla osta per un'assunzione a tempo determinato di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, qualora le caratteristiche professionali richieste non siano al momento disponibili nelle liste di avviamento al lavoro o non possano neppure essere formate, anche in riferimento alle leggi in materia di formazione in generale.

Il primo permesso di cui sopra sarà rilasciato fino ad un massimo di sei mesi, previa sottoscrizione di un verbale in cui il lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro prende visione delle caratteristiche di tale permesso unitamente alla sottoscrizione dell'autodichiarazione di cui al punto m) del successivo articolo 4. L'espletamento dei predetti adempimenti deve avvenire alla presenza di un Funzionario dell'Ufficio del Lavoro.

Il permesso di lavoro a lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro può essere rilasciato solo a tempo pieno; eventuali richieste di riduzione dell'orario di lavoro saranno esaminate dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro solo sulla base di motivate e certificate circostanze, fatto salvo quanto già previsto dai singoli Contratti Collettivi di Lavoro. Le variazioni d'orario temporanee, applicabili entro il limite massimo di due mesi nell'arco di un anno, anche discontinue, dovranno essere comunicate all'Ufficio del Lavoro per la relativa presa d'atto.

Gli eventuali successivi rinnovi potranno essere rilasciati con autorizzazione della Direzione dell'Ufficio del Lavoro sulla base di quanto stabilito nei singoli Contratti Collettivi di Lavoro, con le medesime caratteristiche per le quali era stata richiesta la prima assunzione, fatta salva la possibilità di aumento di categoria/livello.

Art. 3

(Procedura di avviamento al lavoro)

L'Ufficio del Lavoro può accettare la richiesta di assunzione di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia preventivamente fatto richiesta numerica di personale, con le medesime caratteristiche, alle liste di avviamento al lavoro e la stessa abbia avuto esito negativo.

L'Ufficio del Lavoro, qualora la richiesta risulti incompleta rispetto alle prescrizioni di cui al successivo articolo 4, la rimetterà al richiedente con indicazione delle carenze.

La Direzione dell'Ufficio del Lavoro decide sull'accoglimento o sul rigetto della richiesta e, in caso di accoglimento, subordinatamente alla presentazione del Certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico del Lavoro di cui al punto g) del successivo articolo 4 provvede tempestivamente al rilascio dello speciale permesso di lavoro di cui all'articolo 2. In caso di non accoglimento della richiesta, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmetterà al datore di lavoro richiedente la relativa comunicazione motivata. Qualora la richiesta di assunzione riguardi più lavoratori, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro potrà sottoporre le pratiche all'esame della Commissione per il Lavoro.

Prima del rilascio del permesso di lavoro al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, l'Ufficio del Lavoro potrà effettuare controlli sull'effettivo possesso di tutti i requisiti corrispondenti alla richiesta formulata dal datore di lavoro.

Eventuali Accordi sottoscritti fra la Segreteria di Stato per il Lavoro e le Imprese in materia di rilascio di tali speciali permessi di lavoro dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Lavoro, il quale dovrà attuarli e conseguentemente verificarne lo sviluppo e la corretta applicazione.

In caso di non conforme applicazione degli accordi di cui sopra rispetto a quanto sottoscritto e per fatto imputabile all'impresa, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro ne sospenderà lo sviluppo e potrà sottoporre la pratica all'esame della Commissione per il Lavoro.

Art. 4

(Obblighi del datore di lavoro ed adempimenti dell'Ufficio del Lavoro)

Il datore di lavoro che intenda assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, espletate le procedure previste all'articolo 3, dovrà far pervenire all'Ufficio del Lavoro una richiesta scritta, completa di bollo da euro 10. Tale richiesta contenere i dati ed i relativi certificati del lavoratore da assumere come di seguito specificato:

- a) nome e cognome;
- b) data di nascita;
- c) certificato di residenza;
- d) stato di famiglia;
- e) certificato penale generale;
- f) certificato di carichi pendenti;
- g) certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico del Lavoro (da presentare in caso di accoglimento della richiesta);
- h) copia del libretto di lavoro e/o attestato storico di servizio svolto;
- i) mansione e qualifica;
- l) eventuali titoli di studio, attestati di specializzazione e qualificazione;
- m) autodichiarazione ai sensi del successivo articolo 8, comma 3, punto a).

Art. 5

(Invio del nulla osta)

L'invio a mezzo servizio postale del primo nulla osta per l'assunzione di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro avviene presso la sede del datore di lavoro stesso ed anche all'indirizzo del lavoratore. Eventuali successivi rinnovi verranno trasmessi in duplice copia

unicamente presso la sede del datore di lavoro, a cui è fatto obbligo consegnarne una copia al lavoratore.

Sono motivi ostativi al rilascio dello speciale permesso di lavoro la mancata presentazione del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico del Lavoro di cui al precedente articolo 4, punto g), la mancata sottoscrizione del verbale di presa visione delle caratteristiche di tale permesso di lavoro nonché la mancata autodichiarazione di cui al precedente articolo 4, punto m).

Art. 6 *(Ricorsi)*

L'impresa, la cui richiesta sia stata rigettata, può presentare ricorso.

Il ricorso avverso la decisione adottata dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro sarà esaminato, entro la prima seduta utile, dalla Commissione per il Lavoro ai sensi del punto f) dell'articolo 2 della Legge 29 settembre 2005 n. 131.

Avverso la decisione della Commissione per il Lavoro è possibile ricorrere ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 alla Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico.

Art. 7 *(Lavoratori transfrontalieri)*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati lavoratori transfrontalieri tutti i lavoratori dipendenti, occupati in territorio, che non siano in possesso di cittadinanza sammarinese, residenza o soggiorno nella Repubblica di San Marino, residenti o domiciliati o soggiornanti nella Repubblica Italiana, ove fanno ritorno ogni giorno.

Per l'avvio al lavoro il lavoratore transfrontaliero dovrà, unitamente a quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2, obbligatoriamente sottoscrivere l'impegno a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Lavoro ed al datore di lavoro ogni variazione di residenza o domicilio in Italia, pena la revoca del nulla osta da parte dell'Ufficio del Lavoro; il datore di lavoro dovrà prendere nota delle variazioni di residenza o domicilio di cui sopra ed è tenuto altresì al rispetto degli eventuali vincoli prescritti dalla Commissione per il Lavoro, da Convenzioni ed Accordi.

In aggiunta agli obblighi previsti al precedente articolo 4, il lavoratore transfrontaliero dovrà inoltre presentare il certificato di cittadinanza; se si tratta di lavoratore transfrontaliero cittadino di un Paese in cui non siano attivi gli obblighi previsti dal Trattato di Schengen, con l'esclusione dei cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Irlanda, dovrà essere altresì allegato il permesso di soggiorno in corso di validità e abilitante al lavoro, rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica Italiana; sarà cura del datore di lavoro trasmettere all'Ufficio del Lavoro ogni sei mesi copia di tale permesso in corso di validità.

Per i lavoratori transfrontalieri in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica Italiana, il permesso speciale di lavoro non potrà avere una durata superiore a quella stabilita dal suddetto permesso di soggiorno. L'eventuale rinnovo potrà essere rilasciato solo dopo avere accertato la regolare posizione e validità del soggiorno in Italia.

L'Ufficio del Lavoro è tenuto a richiedere informazioni alla Gendarmeria relativamente a segnalazioni di reati provenienti dalle Autorità di Polizia Italiana che, qualora abbiano esito positivo, daranno luogo alla trasmissione della richiesta di rilascio dello speciale permesso di lavoro direttamente alla Commissione per il Lavoro.

Il datore di lavoro può richiedere il trasferimento di un lavoratore transfrontaliero già occupato in territorio presso altra azienda, purché la richiesta sia accompagnata da lettera di consenso al trasferimento della ditta presso la quale il lavoratore è già dipendente, sempre fatto salvo il rispetto della procedura di cui al precedente articolo 3. Tale procedura non si applica nei casi in cui intervengano accordi sindacali specifici riguardanti trasferimenti di più lavoratori.

Resta vigente la lista speciale per i lavoratori transfrontalieri già precedentemente occupati a San Marino con un'anzianità di almeno ventiquattro mesi e per quelli coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo. L'iscrizione alla suddetta lista avrà una durata di dodici mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa non è ammessa in caso di dimissioni del lavoratore.

Verrà data la precedenza, dove possibile, all'avvio dei lavoratori transfrontalieri in possesso delle medesime caratteristiche professionali richieste dall'impresa, previa iscrizione alla lista di cui sopra, già occupati in aziende sottoposte a provvedimenti di riduzione di personale o comunque provenienti da imprese che non abbiano riconfermato il permesso di lavoro, rispetto a nuovi rilasci dello speciale permesso di lavoro a lavoratori transfrontalieri.

Art. 8

(Limiti all'utilizzo di lavoratori transfrontalieri)

Il permesso di lavoro di cui all'articolo 2 non può essere concesso ove l'impresa sammarinese richiedente occupi alla proprie dipendenze un numero di lavoratori transfrontalieri superiore al 50% rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dell'impresa stessa, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni ed i requisiti fissati al precedente articolo 3. Tale limite si applica anche alle imprese in fase di avvio.

Eventuali eccezioni alla suddetta percentuale, anche in relazione alla tipologia di lavoro che svolge l'impresa, fatto salvo il caso di assoluta assenza di iscritti nelle categorie professionali previste, saranno deliberate specificatamente dalla Commissione per il Lavoro sulla base del ricorso presentato dall'impresa.

Il permesso di lavoro non può essere, altresì, concesso a favore di lavoratori transfrontalieri che:

- a) beneficino di un trattamento pensionistico, di Cassa Integrazione Guadagni, di mobilità, di disoccupazione o altra integrazione/indennità sostitutiva della retribuzione provenienti da Enti e/o Istituzioni non sammarinesi;
- b) al momento del rilascio del primo speciale permesso di lavoro, abbiano superato il 50° anno di età. In caso di superamento del limite di età previsto, la richiesta sarà esaminata dalla Commissione per il Lavoro, valutate attentamente la mansione ed il settore di destinazione;
- c) non abbiano raggiunto la maggiore età;
- d) siano in possesso di permesso di soggiorno turistico o non abilitante al lavoro.

Il permesso di lavoro non può essere, altresì, concesso qualora gli impegni occupazionali derivanti da Convenzioni od Accordi non siano stati rispettati per cause imputabili all'azienda.

Art. 9

(Sanzioni)

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è soggetta ai controlli ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
(Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi)

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
(Rosa Zafferani)